

L.R. 29 luglio 2016, n. 15: *"Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, unioni, fusioni e incorporazioni di Comuni"* – Oggetto assembleare n. 2881/2016

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 27 luglio 2016**

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il progetto di legge è finalizzato ad agevolare i processi associativi del territorio emiliano romagnolo attraverso interventi di modifica e di integrazione delle discipline regionali contenute nella L.R. 8 luglio 1996 n. 24 e nella L.R. 21 dicembre 2012, n. 21.

E' costituito da 14 articoli raccolti in tre distinti Capi: il Capo I riferito alle "Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996", il Capo II riferito alle "Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 e norme per la sua attuazione" ed infine il Capo III dedicato alle "Norme finali".

In particolare l'art. 1 definisce le finalità della presente legge e ai suoi fini equipara il Nuovo Circondario Imolese ad una Unione comunale.

Gli artt. 2 e 3 dispongono con riguardo al processo di fusione per incorporazione dando attuazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 130 della L. 56/14.

Gli artt. 4 e 5 dettano disposizioni relative allo svolgimento dei referendum regionali propedeutici alle fusioni e alla valutazione degli esiti degli stessi.

L'art. 6 definisce i termini entro i quali procedere all'approvazione del progetto di legge di fusione qualora non si debba procedere preventivamente al referendum consultivo regionale.

L'art. 7 detta una disciplina volta a garantire l'armonizzazione degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dal processo di fusione.

L'art. 8 prevede e regola l'Osservatorio regionale delle fusioni (quale organismo di presidio a tali processi di fusione). La norma ha lo scopo di ricondurre tale organismo alla legge regionale generale in materia di fusioni (ovvero la L.R. 24/96) quale sede più appropriata per la disciplina dello stesso, che originariamente era stato previsto invece nella prima legge provvedimentale di fusione e richiamato in tutte le leggi di fusione successive. L'istituzione dell'organismo consultivo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

L'art. 9 istituisce e regola l'Osservatorio regionale delle Unioni che è finalizzato a monitorare gli effetti scaturenti dall'esercizio associato delle funzioni di cui all'art.7 della LR 21/12 ed a valutare l'impatto del processo associativo su cittadini, enti pubblici ed imprese. L'istituzione di tale organismo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

Gli artt. 10 e 11 dettano norme volte a favorire lo sviluppo e la coesione nelle Unioni.

L'art. 12 disciplina la possibile ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali anche per l'anno 2016. Con riferimento alla copertura degli oneri riferiti agli articoli 10, 11 e 12, gli stessi sono già ricompresi nelle autorizzazioni di spesa a valere sui finanziamenti della legge regionale n.21 del 2012, nell'ambito della Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Gli artt. 13 e 14 dispongono in ordine alle norme transitorie e finali e alle necessarie abrogazioni.